



### DICEMBRE 2018

#### LE SCADENZE

**17/12/2018**

- *Termine di versamento IMU – TASI - Versamento rata a saldo per il 2018*

**27/12/2018**

- *Termine di versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2018*

**27/12/2018**

- *Termine di presentazione degli elenchi Intrasat mensili (da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile) relativi alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri*

*Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di dicembre 2018 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:*

*<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>*

#### IL TEMA DEL MESE

##### **Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2019**

Il Decreto Legge 23 ottobre 2018 (recante “*disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018) e contiene:

- disposizioni in materia di “*pace fiscale*” (Capo I, articoli 1-9);
- disposizioni in materia di “*semplificazione fiscale ed innovazione del processo tributario*” (Capo II, articoli 10-16);
- “*altre disposizioni fiscali*” (Capo III, articoli 17-20);
- “*disposizioni finanziarie urgenti*” (Titolo II, articoli 21-27).

Di seguito illustriamo le principali disposizioni che sono previste da questo provvedimento, così come modificato dagli emendamenti che sono stati approvati dalla Camera del Senato in data 28 novembre. Si ricorda che il testo del disegno di legge dovrà passare all'esame della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva (scadenza 22 dicembre 2018).

## 1) Interpello nuovi investimenti

Per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, è prevista la possibilità di presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

A tal fine sono previste due condizioni:

- gli investimenti devono risultare di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro;
- devono produrre ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature.

Con l'emendamento approvato, è stata modificata la prima delle due condizioni, riducendo da 30 a 20 milioni l'ammontare degli investimenti per i quali è possibile effettuare l'istanza.

Questa modifica è applicabile agli interpelli presentati a decorrere dal **1° gennaio 2019**.

## 2) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

E' prevista la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il **24 ottobre 2018** per i quali, alla medesima data, non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Sono interessate le **imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe**.

Il beneficio riguarda la possibilità di pagare soltanto gli importi che sono dovuti a titolo di **imposta**; sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell'UE, mentre le sanzioni non sono mai dovute.

Se il processo verbale di constatazione riguarda dei soggetti che producono **redditi in forma associata (articolo 5 Tuir)** oppure che hanno optato per il **regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 Tuir)**, anche i soci hanno la possibilità di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Le dichiarazioni per accedere alla definizione agevolata dovranno essere presentate entro il **31 maggio 2019**, con modalità che saranno stabilite da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, dovranno essere versate entro il **31 maggio 2019**:

- a) in un'unica soluzione o in forma rateizzata fino ad un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo (in caso di rateizzazione, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Inoltre sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata);
- b) senza possibilità di:

- utilizzare le perdite dei periodi precedenti dai maggiori imponibili dichiarati
- effettuare il versamento attraverso l'istituto della compensazione.

In caso di mancato perfezionamento, non si producono gli effetti della definizione agevolata e, pertanto, l'Ufficio potrà procedere alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

In deroga allo Statuto del contribuente, con riferimento ai periodi d'imposta fino al **31 dicembre 2015** oggetto dei verbali "definibili", i termini di accertamento sono prorogati di due anni.

### 3) Definizione agevolata degli atti di accertamento

E' prevista la possibilità di definire in via agevolata:

- a) gli **avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero** notificati entro la data del **24 ottobre 2018** non impugnati e ancora impugnabili alla medesima data;
- b) gli **inviti al contraddittorio** notificati entro il **24 ottobre 2018**;
- c) **gli avvisi di accertamento con adesione** sottoscritti entro il **24 ottobre 2018**

attraverso il pagamento delle somme che sono complessivamente dovute per le sole **imposte**, senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori<sup>1</sup>.

A tal fine, il pagamento dovuto per la definizione doveva essere effettuato entro i seguenti termini:

- a) per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione: entro il **23 novembre 2018** oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo il **24 ottobre 2018**;
- b) per gli inviti al contraddittorio: entro il **23 novembre 2018**;
- c) per gli accertamenti con adesione: entro il **13 novembre 2018**.

Con il **provvedimento prot. n. 298724/2018** del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state definite una serie di disposizioni necessarie per l'attuazione della norma.

In questa sede è stato chiarito che:

- per "data di notifica dell'atto" (momento rilevante ai fini della verifica della fruibilità della sanatoria in esame) "*... si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente*", ed è generalmente costituita dal giorno di ricevimento dell'atto stesso;
- ai fini del calcolo del più ampio termine di proposizione del ricorso (rilevante ai fini dell'individuazione del momento entro il quale effettuare il pagamento)

---

<sup>1</sup> Viceversa, qualora l'atto definibile non richieda il pagamento di tributi e contributi, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente.

assume rilevanza l'eventuale periodo di sospensione derivante dalla presentazione (entro la data del **23 ottobre 2018**):

- dell'**istanze di accertamento con adesione** ai sensi dell'**articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997**;
- delle **istanze per lo scomputo delle perdite**;
- tuttavia, per potersi avvalere della definizione agevolata, è necessario **rinunciare a queste istanze**. Pertanto:
  - in caso di presentazione **dell'istanza per l'accertamento con adesione**: il termine per aderire alla nuova definizione è scaduto il **23 novembre 2018** ovvero, **se successivo, nei 150 giorni successivi alla notifica dell'atto** (si considerano, infatti, oltre ai **60 giorni** ordinariamente previsti, anche i **90 giorni di sospensione** connessi all'istanza presentata);
  - se all'istanza di accertamento con adesione ha fatto seguito la **sottoscrizione dell'accordo**, e quest'ultima è avvenuta **entro il giorno 24 ottobre 2018**: gli importi dovevano essere versati entro il **13 novembre 2018**.

La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro i termini sopra indicati. E' ammesso il pagamento rateale (massimo **20 rate trimestrali**), senza possibilità di compensazione. Dopo aver effettuato il **versamento** dell'intero importo o della prima rata è necessario consegnare all'ufficio competente la **quietanza dell'avvenuto pagamento**. Se, viceversa, l'atto da definire **non richiede il pagamento di tributi e contributi**, ai fini del **perfezionamento** della definizione agevolata, occorrerà **manifestare questa volontà** mediante **comunicazione in carta libera** da presentare all'ufficio competente **entro lo stesso termine previsto per il versamento** per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente.

#### **4) Definizione dei carichi affidati alla riscossione (c.d. "rottamazione-ter")**

Il decreto Fiscale ha previsto una nuova rottamazione dei ruoli. In particolare i **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**:

- a) potranno essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di **capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive** senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora ed eventuali somme aggiuntive;
- b) mediante un'apposita dichiarazione da presentare entro il **30 aprile 2019**.

A livello operativo:

- a) entro il **30 giugno 2019**, l'Agente della riscossione dovrà comunicare l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste;
- b) gli importi dovuti dovranno essere versati entro il **31 luglio 2019** ovvero in **18 rate**, aventi scadenza il **31 luglio 2019** e il **30 novembre 2019** (l'ammontare della prima e della seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente

dovute ai fini della definizione. Inoltre, con effetto dal **1 agosto 2019** sono dovuti gli interessi nella misura del **2% annuo**). A partire dal **2020** le rate passeranno da **2 a 4** (scadenze di pagamento: **28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio; 30 novembre** di ciascun anno);

- c) in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata (ovvero dell'unica soluzione) relativa alle somme "rottamate", la definizione non produce effetti (in questo caso i versamenti effettuati sono considerati "acconti" delle somme che sono complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo);
- d) è, tuttavia, prevista la conservazione del beneficio della rottamazione anche in caso di versamento delle somme dovute "con lieve ritardo" (ovvero entro un massimo di 5 giorni). In questo caso l'inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

Al fine di procedere con la definizione agevolata, occorrerà dare apposita comunicazione all'Agente della Riscossione entro il **30 aprile 2019**, presentando un'apposita dichiarazione. Attraverso questa dichiarazione:

- a) sarà possibile scegliere il numero di rate con il quale effettuare il pagamento,;
- b) il debitore dovrà indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumerà l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza,
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/73.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario:

- a) il giudice dovrà disporre la revoca della sospensione su istanza di una delle parti;
- b) riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
- c) i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo;
- d) il pagamento non può essere rateizzato.

Per coloro che dovessero avere aderito alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal **2000** al **2016** ("rottamazione") ovvero alla definizione agevolata ex D.L. n. 148/2017 ("rottamazione -bis") con versamento di almeno una rata, l'integrale pagamento entro il **7 dicembre 2018** delle somme residue dovute per effetto della c.d. "rottamazione-bis" in scadenza nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018** è in grado di determinare il differimento automatico del versamento delle restanti somme, ovvero la possibilità di usufruire automaticamente della "rottamazione ter" sull'importo ancora dovuto (rate di **novembre 2018 e febbraio 2019**).

Il nuovo versamento dovrà essere effettuato il **10 rate consecutive** di pari importo con scadenza al **31 luglio** e al **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal **2019** (su questi versamenti saranno dovuti gli interessi al tasso dello **0,3% annuo** a partire dal **1 agosto 2019**).

Il mancato versamento di quanto dovuto entro il **7 dicembre 2018** comporta la decadenza dalla "rottamazione bis" e l'impossibilità di accedere alla "rottamazione ter" con riferimento alle medesime iscrizioni a ruolo.

## 5) Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro dal 2000 al 2010

La norma riguarda i debiti

- di importo residuo fino a **1.000 euro**;
- affidati alla riscossione dal **1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**.

L'annullamento dei debiti verrà effettuato alla data del **31 dicembre 2018**.

Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite. Viceversa quelle versate dal **24 ottobre 2018** sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.

## 6) Definizione dei ruoli relativi alle risorse proprie UE

La definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione viene estesa anche ai debiti tributari affidati agli Agenti della Riscossione dal **1° gennaio 2000** fino al **31 dicembre 2017**, concernenti le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea<sup>2</sup> (si tratta, in buona sostanza, dei **dazi doganali** e degli altri dazi che sono fissati da parte delle istituzioni dell'Unione Europea sugli scambi con i paesi terzi) e all'**IVA riscossa all'importazione**.

I termini e le modalità sono quelle previsti per dall'articolo 3 del Decreto ("rottamazione - ter") con le seguenti eccezioni:

- il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese) anche gli interessi di mora dal **1 maggio 2016** al **31 luglio 2017** e gli interessi nella misura del **2% annuo** dal **1 agosto 2019**;

---

<sup>2</sup> Previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, della Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014

- l'Agente della Riscossione comunica al debitore entro il **31 luglio 2019** quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;
- il termine per il versamento in unica soluzione è fissato al **30 settembre 2019**. In caso di pagamento rateizzato (numero massimo di rate: 10), le relative rate devono essere versate entro il **30 settembre 2019** e ed il **30 novembre 2019** (per gli anni successivi le restanti rate devono essere corrisposte entro il **31 luglio** e **30 novembre** di ciascun anno)<sup>3</sup>.

In data **6 novembre 2018**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato il **modello DA-2018** con relative istruzioni di compilazione, oltre ad una serie di FAQ che chiariscono gli aspetti principali della procedura.

## 7) Definizione delle liti pendenti

Possono essere definite le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate:

- a) con riferimento alle quali il relativo ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il **24 ottobre 2018**;
- b) per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, il processo non si è concluso con una pronuncia definitiva.

In particolare la definizione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al **valore della controversia**, con conseguente stralcio degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (nel caso in cui non dovessero sussistere importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda).

Occorre altresì considerare che:

- dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio;
- la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisprudenziali non passate in giudicato prima del **24 ottobre 2018**.

In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata alla data di approvazione del decreto, la controversia può essere definita con il pagamento di un importo pari:

- **al 40% del valore della lite**: in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nel primo grado di giudizio;

---

<sup>3</sup> L'Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse entro il 31 luglio 2019 (anziché entro il 30 giugno).

- **al 15% del valore della lite:** in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nel secondo grado di giudizio (dopo un primo grado favorevole all’Agenzia delle Entrate stessa);
- **al 5% del <sup>4</sup>valore della lite:** per le controversie pendenti in Cassazione con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nei primi due gradi di giudizio.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate:

- a) è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto che è stata confermata in giudizio;
- b) per la parte di atto annullata: viene applicata la misura ridotta, secondo le percentuali di riduzione sopra indicate.

Infine, in caso di presentazione del ricorso e di mancata discussione nel primo grado di giudizio, la controversia può essere definitiva mediante il pagamento di una somma pari al **90%** del valore della lite.

Ai fini dell’individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate alla data del **24 ottobre 2018**.

Viceversa, le **controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il pagamento:

- a) del **15%** del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisprudenziale depositata alla data del **24 ottobre 2018**;
- b) del **40%** del valore di lite negli altri casi.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di definizione entro il **31 maggio 2019** e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro la medesima data.

Nel caso in cui gli importi dovuti dovessero superare **1.000 euro**, è ammesso il pagamento in massimo **20 rate trimestrali**, senza possibilità di compensazione.

L’eventuale diniego alla definizione deve essere notificato entro la data del **31 luglio 2020** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Nel caso in cui le somme interessate dalla controversia definibile dovessero essere già state interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione per effetto della rottamazione bis (ex art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017), il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il **7 dicembre 2018** delle somme relative alle rate in scadenza nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**.

---

<sup>4</sup> Così, ad esempio, se la decisione di primo grado ha confermato la debenza di 400 per imposte rispetto ai 1.000 indicati nell’atto impugnato, il totale dovuto per la definizione è pari a 640 (il 40% della parte annullata di 600 + il 100% della parte di soccombenza di 400, quindi 240+400). Se, invece, la sentenza è della Ctr, per la definizione sono dovuti 490: 15% di 600 (parte annullata) + 100% di 400 (parte confermata).



Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il **24 ottobre 2018** e il **31 luglio 2019**, ma non le udienze, salvo apposita richiesta da parte del contribuente.

## **8) Definizione agevolata per le società e le associazioni sportive dilettantistiche**

Le società (SSD) e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi:

- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando un importo pari al **50%** delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, che è dovuta per intero, ed al **5%** delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con il versamento di:
  - a) **40%** del valore della lite e del **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del **24 ottobre 2018**, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio;
  - b) **10%** del valore della lite e del **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del **24 ottobre 2018**;
  - c) **50%** del valore della lite e del **10%** delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del **24 ottobre 2018**.

La definizione agevolata è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a **euro 30.000** per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In questo caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti previste dagli articoli 2 e 6 del Decreto.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **prot. n. 298724/2018 del 13 novembre 2018** ha definito le modalità applicative di applicazione della definizione in esame, precisando che:

- a) per poter accedere alla definizione, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Coni nel periodo d'imposta interessato dall'agevolazione;
- b) la procedura può riguardare esclusivamente gli atti che sono stati notificati o sottoscritti entro il **24 ottobre 2018**;
- c) se l'atto definibile non richiede il pagamento di imposte, per potersi avvalere della procedura (e perfezionarla), occorre manifestare la volontà tramite comunicazione in carta libera, da produrre all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento (sono ammesse la presentazione diretta, tramite raccomandata A/R o via posta elettronica certificata).

## 9) Definizione agevolata delle imposte di consumo

E' prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al **31 dicembre 2018** a titolo di imposta di consumo.

Per poter usufruire della sanatoria, è necessaria la presentazione di una domanda entro la data del **30 aprile 2019** e il versamento di un importo pari al **5%** degli importi dovuti, esclusi gli interessi e le sanzioni. E' ammessa la possibilità di effettuare il pagamento rateale, fino ad un massimo di 120 rate mensili, previa presentazione di una garanzia, a copertura di 6 mensilità.

La presentazione della dichiarazione sospende per **90 giorni** i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione.

## 10) Regolarizzazione delle violazioni formali

E' prevista la possibilità di regolarizzare **le violazioni formali di lieve entità** commesse fino alla data del **24 ottobre 2018** (ossia gli errori nella tenuta della contabilità o in altri adempimenti fiscali che non hanno avuto impatto sulle imposte dovute) mediante il pagamento di **euro 200** per **ciascun anno** d'imposta per un massimo di cinque periodi d'imposta dal **2013** al **2017**.

Sono considerate formali *"le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi"*.

Per espressa previsione normativa, sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione:

- le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (e quindi le violazioni relative alla compilazione del quadro RW);
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*);
- le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al momento di entrata in vigore della norma.

La regolarizzazione prevede il pagamento di due rate di pari importo entro il **31 maggio 2019** e il **2 marzo 2020**.

Le modalità di attuazione del presente provvedimento dovranno essere disciplinate con un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## 11) Fattura elettronica e termine di emissione e registrazione delle fatture

In tema di fatturazione elettronica (obbligatoria dal **1 gennaio 2019**) è previsto che fino a **settembre 2019**:

- a) non saranno applicate sanzioni in caso di trasmissione della stessa **entro il termine previsto per la liquidazione periodica IVA**;
- b) la sanzione sarà ridotta **all'80%** nel caso in cui la fattura dovesse essere emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Con riferimento **all'emissione delle fatture**:

- a) tra gli elementi da riportare nella fattura è stata introdotta la *“data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”* (nuovo articolo 21, lettera g-bis, del DPR n. 633/72);
- b) è stabilito che, dal **1 luglio 2019**, la fattura dovrà essere emessa **entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione** (anziché al momento di effettuazione dell'operazione);

Le fatture emesse dovranno essere annotate nell'apposito registro **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con riferimento al **mese di effettuazione dell'operazione stessa** (pertanto, si passa dall'odierno obbligo di registrazione entro i 15 giorni successivi all'operazione, ad un termine ancorato alla liquidazione IVA del mese di riferimento).

In merito alla **registrazione degli acquisti**, è stato abrogato l'obbligo di registrazione progressiva delle fatture ricevute (infatti, con l'introduzione della fattura elettronica, diventa superfluo annotare il protocollo IVA progressivo delle fatture in quanto il collegamento tra registrazione e fattura può essere garantito attraverso protocolli informatici).

Relativamente alla **detrazione IVA**, è stabilito che **entro il giorno 16 di ciascun mese** (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione IVA) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente).

A livello soggettivo, in relazione all'anno **2019**, è stata altresì stabilita l'esclusione dalla fatturazione elettronica:

- per gli operatori sanitari (medici e farmacie) che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria: limitatamente alle fatture corrispondenti ai dati che sono inviati a questo sistema;
- per le associazioni sportive dilettantistiche: nel caso in cui i proventi relativi alle attività commerciali siano inferiori nel periodo d'imposta precedente a **65.000 euro**.

## 12) Semplificazioni IVA e dichiarazione precompilata

A partire dalle operazioni IVA relative **all'anno 2020**, l'Agenzia delle Entrate, metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata, le bozze relative a:

- il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
- la liquidazione periodica dell'IVA;
- la dichiarazione annuale dell'IVA.

Per i soggetti passivi IVA che convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

## 13) Processo tributario telematico

Il processo telematico diventa obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal **1 luglio 2019**, ad eccezione delle liti nelle quali il contribuente non deve essere assistito da un difensore, ovvero per le cause fino a **euro 3.000**.

Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.

E' inoltre prevista la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza, mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di domicilio indicato dal contribuente. La richiesta deve essere formulata nel ricorso ovvero nel primo atto difensivo.

## 14) Trasmissione telematica dei corrispettivi

I commercianti al minuto dovranno memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri. Ciò consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili, come l'obbligo di tenuta dei registri e la conservazione delle fatture e degli scontrini. L'obbligo si applicherà dal **1 gennaio 2020**, con anticipazione al **1 luglio 2019** per i soggetti con volume d'affari superiore a **400.000 euro**.

Questo obbligo potrà essere assolto da tutti i soggetti che sono tenuti all'invio dei dati tessera sanitaria avvalendosi degli strumenti ed i canali che sono utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Per il **2019** restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il **31 dicembre 2018** in base alle previgenti disposizioni.

### **15) Gruppo iva per i gruppi bancari cooperativi**

Anche i gruppi bancari costituiti da società cooperative potranno avere accesso alla disciplina Iva di gruppo prevista dall'articolo 70 ter della legge Iva.

### **16) Tassa sui *money transfer***

A partire dal **1° gennaio 2019**, è introdotta una nuova tassa sui *money transfer*. Si tratta di un prelievo dell'**1,5%** sui trasferimenti di denaro. Sono escluse le transazioni commerciali, effettuate verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea. L'imposta si calcola sul valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un minimo di **10 euro**.